FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052 – EMERGENZA 370/1528554
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it
PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 9 del 29 Luglio 2026

CONSIGLIO DIRETTIVO

CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE, PROMOZIONE, CALCIO A CINQUE SERIE C1

PROGETTO LND PUGLIA LIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Approvazione del progetto "**LND Puglia Live – Il calcio pugliese. In diretta.**" e del disciplinare per l'individuazione degli Official Media Partner e l'assegnazione dei diritti di trasmissione audiovisiva e radiofonica delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia nella stagione sportiva 2026/2027.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti,

- visto il progetto "LND Puglia Live – Il calcio pugliese. In diretta.", finalizzato alla valorizzazione mediatica delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia attraverso produzioni audiovisive, radiofoniche e digitali;
- considerata la necessità di garantire trasparenza, imparzialità e pari opportunità agli operatori della comunicazione interessati all'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni regionali;
- rilevata l'opportunità di individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, gli Official Media Partner del progetto LND Puglia Live;
- preso atto delle disposizioni contenute nelle Circolari n. 5 – 6 – 7 – 8 della Lega Nazionale Dilettanti disciplinanti il diritto di cronaca, la diffusione audiovisiva delle competizioni e le trasmissioni attraverso i canali social ufficiali delle società affiliate *(che si allegano al presente Comunicato Ufficiale)*;
- ritenuto opportuno disciplinare in maniera organica le modalità di assegnazione dei diritti audiovisivi e radiofonici, gli obblighi degli assegnatari, gli standard qualitativi delle produzioni, l'utilizzo dell'identità visiva istituzionale e le modalità di esercizio dei diritti medesimi;

DELIBERA

1. di istituire, per la stagione sportiva 2026/2027, il progetto di comunicazione istituzionale "LND Puglia Live – Il calcio pugliese. In diretta.", quale strumento ufficiale di valorizzazione mediatica delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia;

2. di indire una manifestazione di interesse pubblica finalizzata all'individuazione degli Official Media Partner di LND Puglia Live e all'assegnazione, mediante pacchetti distinti, dei diritti di trasmissione audiovisiva in diretta e in differita, dei diritti di trasmissione radiofonica in diretta e dei diritti di diffusione dei contenuti attraverso piattaforme digitali, siti internet, servizi OTT, applicazioni mobili e canali social riconducibili agli operatori aggiudicatari, relativamente ai Campionati Regionali di Eccellenza maschile e femminile, Promozione, Calcio a Cinque Serie C1, alle rispettive Coppe Regionali e alle gare di playoff e playout (ove previste);

3. di approvare il Disciplinare "LND Puglia Live – Manifestazione di interesse per l'individuazione degli Official Media Partner e per l'assegnazione dei diritti di trasmissione audiovisiva e radiofonica delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia nella stagione sportiva 2026/2027", comprensivo dei relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di stabilire che ciascun operatore economico potrà presentare manifestazione di interesse per uno o più pacchetti, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal disciplinare approvato;

5. di dare atto che il diritto di cronaca resta garantito nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni federali e delle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti, secondo quanto disciplinato dal disciplinare approvato;

6. di stabilire che la facoltà riconosciuta alle Società sportive affiliate di trasmettere in diretta le proprie gare attraverso i canali social ufficiali trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dalle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti e cessa automaticamente per le competizioni i cui diritti audiovisivi siano stati assegnati dal Comitato Regionale Puglia, fatti salvi eventuali diversi accordi espressamente autorizzati dal Comitato stesso;

7. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione, del disciplinare, del modulo di manifestazione di interesse e dei relativi allegati sul Comunicato Ufficiale e sul sito istituzionale www.lndpuglia.it;

8. di demandare al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione, nonché ogni ulteriore adempimento amministrativo connesso alla procedura di assegnazione dei diritti;

9. di riservarsi la facoltà di aggiornare, integrare o modificare, con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, gli allegati tecnici, le basi economiche dei pacchetti, gli standard qualitativi delle produzioni e ogni ulteriore disposizione di natura tecnico-organizzativa, qualora esigenze organizzative, regolamentari o normative lo rendano necessario, fermo restando l'impianto generale del disciplinare approvato;

10. di stabilire le modalità di adesione alla presente manifestazione di interesse pubblica come di seguito riportato: tutti gli operatori della comunicazione interessati dovranno stampare, compilare e firmare il modulo associato al disciplinare che si allega al presente Comunicato Ufficiale, trasmettendo la propria manifestazione di interesse **entro e non oltre le ore 19.00** di **mercoledì 5 agosto 2026** a mezzo **posta elettronica certificata** all'indirizzo **comitatoregionalepugliaIND@pec.it**.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. Allegati

Allegati in calce al presente Comunicato Ufficiale, si rimettono:

- Circolare n. 5: Convenzione LND-USSI;
- Circolare n. 6: Rapporti Organi Informazione;
- Circolare n. 7: Acquisizione diritti audio video per la stagione sportiva 2026-2027;
- Circolare n. 8: Trasmissione in diretta delle gare dei campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla LND.

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE
STAGIONE SPORTIVA 2026-2027

Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

CATEGORIA DELLE SOCIETÀ	DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ	LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE
Campionato Serie C1 Maschile	**19 settembre 2026**	Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Maschile di Serie C1, Serie C2, Play-Off, Play-out, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati **PER LA DISCIPLINA DEL CALCIO A CINQUE** per la Stagione Sportiva 2026/27, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.	**Sabato** **Ore 16:00**
Coppa Italia Serie C1 Maschile	**DA DEFINIRE**		**Sabato Ore 16: 00** **Martedì ore 21:00**
Campionato serie C2 Maschile	**26 settembre 2026**		**Sabato** **Ore 16:00**
Coppa Puglia Maschile	**DA DEFINIRE**		**Sabato Ore 16: 00** **Martedì ore 21:00**
Campionato serie C Femminile	**18 ottobre 2026**	Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile Serie C e Coppa Italia (Fase Regionale) possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate **PER LA DISCIPLINA CALCIO A CINQUE** per la Stagione Sportiva 2026/27, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.	**Domenica** **Ore 16:00**
Coppa Italia Serie C Femminile	**DA DEFINIRE**		**Mercoledì** **Ore 20:30**
Campionato Under 21 Maschile/Femminile	**4 ottobre 2026**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 21 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15°/14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF. È consentito l'impiego di n° 2 calciatori/calciatrici fuori quota, nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi. Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i giocatrici	**Domenica** **Ore 11:00**

		/giocatori regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027, alla data del 31 marzo 2027 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2027.	
Campionato Under 19 Maschile/Femminile	**4 ottobre 2026**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 19 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15°/14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF. Nel Campionato Under 19 maschile è consentito l'impiego massimo di n° 2 calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 2007 in poi. Nel Campionato Under 19 femminile è consentito l'impiego massimo di n° 4 calciatrici fuori quota, di cui 3 nate dal 1° gennaio 2007 in poi e 1 nata dal 1° gennaio 2006. Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i giocatori /giocatrici regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027, alla data del 31 marzo 2027 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2027, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.	**Lunedì** **Ore 18:00**

<u>Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.</u>

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta la DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO pubblicata sul C.U. n° 9 del 29 Luglio 2024 S.S. 2024-2025 relativa al numero di formati che è possibile schierare.

"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, come consentito dal terzo comma del punto d) del paragrafo 1) del capitolo A/5 della sezione CAMPIONATI NAZIONALI del comunicato ufficiale n. 2 della L.N.D., del 1° Luglio 2024, nella riunione del 25 Luglio 2024, ha deliberato che, nelle gare del campionato di serie C1 e nelle gare della fase regionale della Coppa Italia maschile di calcio a cinque:

- per la stagione sportiva 2024/2025 il numero massimo di giocatori **non "formati"** da inserire nella distinta presentata all'Arbitro sia **pari a 2**;
- dalla stagione sportiva 2025/2026 il numero massimo di giocatori **non "formati"** da inserire nella distinta presentata all'Arbitro sia **pari a 1**."

Si riporta inoltre un estratto del comma d) del punto 1 del capitolo A/5 del Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D. della Stagione Sportiva 2026/2027, pubblicato il 1° Luglio 2026, relativo ai requisiti che deve possedere un calciatore per essere considerato **FORMATO.**

"…Per giocatori **"formati"** si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;

b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;

c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;

d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva…"

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

STAGIONE SPORTIVA 2026-2027

Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

CATEGORIA DELLE SOCIETÀ	TERMINE ORDINATORIO ISCRIZIONI	DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ	LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE
Campionato **Under 17** **Maschile/Femminile**	**14 settembre 2026**	**4 ottobre 2026**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 17 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano compiuto il 14° anno di età (nati nel 2012 e 2013), nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 13 luglio 2026 del Settore Giovanile e Scolastico.	**Domenica** **Ore 09:30**
Campionato **Under 15** **Maschile/Femminile**	**14 settembre 2026**	**4 ottobre 2026**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 15 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano compiuto il 12° anno di età (solo nati nel 2014), nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 13 luglio 2026 del Settore Giovanile e Scolastico. Nell'attività Under 15 maschile possono partecipare anche squadre miste o composte da sole ragazze, anche se nate nel 2009, 2010, con deroga rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.	**Domenica** **Ore 11:00**

Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE (estratto dal C.U. n° 1 del 13/07/2026 S.G.S.)

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" ("Licenza A", "UEFA Futsal B Licence") rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: **080/5699014**

Email: **c5.puglia@lnd.it**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/7/2026.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati

1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2026/2027, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Beach Soccer

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2026/2027

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2026/2027, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2026/2027, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- **per l'esercizio della cronaca radiofonica:**
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro**;**

- **per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):**
sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita**.**

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:
a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.
La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.
I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o Pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

_____

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ALLEGATO B

RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2026/2027, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l. e dall'U.S.S.I.;
c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
e) i content creator (e/o videomaker) e i fotografi ufficiali delle Società;
f) l'operatore della Società incaricato di effettuare le riprese di carattere tecnico-sportivo.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.
Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi, i tele-operatori e i content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti. Non è consentito l'accesso in campo all'operatore della Società incaricato di effettuare le riprese di carattere tecnico-sportivo.

I fotografi i content creator (e/o video maker) autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. I

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

tele-operatori possono accedere al recinto di gioco unicamente prima dell'inizio della gara ed eventualmente a fine gara per lo svolgimento di interviste. Tale disposizione è comunque sottoposta alla valutazione delle singole Società calcistiche ospitanti sulla base del piano di organizzazione dell'evento sportivo predisposto. Le Società potranno incaricare al massimo 1 content creator (e/o videomaker) per la realizzazione di video e immagini relativi all'arrivo della squadra all'impianto di gioco, al riscaldamento pre-gara, all'interno dello spogliatoio nel pre e post gara, interviste nel pre e post gara; tali contenuti possono essere pubblicati in tempo reale sui canali ufficiali del club.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi, dei tele-operatori e dei content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

La richiesta di Accredito Fotografo può essere effettuata da:
a) testate giornalistiche, per un fotografo che presta attività per la stessa quale dipendente o collaboratore;
b) fotografi liberi professionisti "free lance" che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo; in tal caso il richiedente dovrà documentare l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti o all'USSI;
c) agenzie che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo;
d) Società che disputano la partita, a favore del proprio fotografo ufficiale; la richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante Legale – o suo delegato – della Società interessata e dovrà contenere le generalità del fotografo.

L'attività fotografica è consentita esclusivamente al fine dell'esercizio della cronaca sportiva.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.
L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.
L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:
a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.
In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.
Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2026/2027.
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2026/2027; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;

a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio dell'attività agonistica della stagione sportiva 2026/2027; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del "Tagliando di Accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera-Stampa»;
c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Beach Soccer

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2026/2027

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2026), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (**fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.
Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa –** oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare **– in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali -** scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2026/2027 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

Sono consentite, sia per le gare interne che per quelle esterne, le riprese aventi esclusive finalità tecnico-sportive; tali riprese dovranno essere realizzate da un operatore di riferimento della Società interessata, alla quale è raccomandato di dare tempestiva comunicazione del nominativo al Comitato/Dipartimento/Divisione di appartenenza. Le riprese effettuate per finalità tecnico-sportive non possono essere in alcun modo cedute a terzi e non possono essere utilizzate per la diffusione in diretta streaming, nonché per la realizzazione di contenuti destinati ai "social network" o per la produzione dei cosiddetti "highlights".

Come disposto nella Circolare LND n. 6 del 1° luglio 2026, all'operatore che svolge riprese di esclusiva finalità tecnico-sportiva non è consentito l'accesso al recinto di gioco.

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;

- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;

- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2026/2027.

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

- Il mancato rispetto da parte delle Società delle condizioni di trasmissione in diretta e/o di ripresa per finalità tecnico-sportive sopra richiamate, comporterà la segnalazione delle Società stesse alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

È raccomandato alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2026.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2026/2027.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929